

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 10776

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 3 ottobre 2008, alla presenza di n. 33. suoi componenti su un totale di n. 36..;

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il Regolamento Generale dell'INFN;
- visto l'art. 10 del Regolamento Generale dell'INFN;
- visto, in particolare, il comma 4, lett. h), del citato articolo;
- vista la propria deliberazione n. 5705 del 30 maggio 1997 con la quale è stato approvato il "Provvedimento per la concessione di prestiti ai dipendenti dell'INFN";
- ritenuto necessario apportare modifiche alle norme sopracitate;
- visto il protocollo d'intesa con le Organizzazioni Sindacali in data 6 febbraio 2008;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con voti n. 33 ;
- visto il risultato della votazione

d e l i b e r a

- 1) di adottare, in sostituzione del precedente, l'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il "Provvedimento per la concessione di prestiti ai dipendenti dell'INFN(doc. gen. n. 1645/2008).
- 2) Il presente provvedimento entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

(25-9/16)

Allegato alla deliberazione del C.D. n. 10776

Doc. gen. 1645 - 23 settembre 2008

Provvedimento per la concessione di prestiti ai dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

(art. 59 D.P.R. n. 509/79, art. 28 D.P.R. n. 346/83, art. 24 D.P.R. n. 171/91)

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'I.N.F.N.

Ufficio Ordinamento

3 ottobre 2008

Art. 1

1. Ogni anno l'Istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di prestiti in favore dei dipendenti di ruolo in servizio.

2. I prestiti sono concessi a norma dell'art. 59 D.P.R. n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Art. 2

1. Il dipendente può chiedere che gli venga concesso un prestito al tasso di interesse determinato come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per fronteggiare particolari necessità sorte in presenza di documentati eventi previsti nel successivo art. 3 del presente provvedimento, che comportino sensibili aggravii del bilancio familiare.

2. Il prestito non potrà essere concesso a quei dipendenti i quali, alla data di scadenza trimestrale di presentazione della domanda, risultino sottoposti a provvedimenti disciplinari che prevedano la sospensione dello stipendio.

Art. 3

1. Il prestito puo' essere concesso per i seguenti eventi:

- a) malattia grave o intervento chirurgico grave del dipendente o di altro familiare a suo carico;
- b) decesso del coniuge o di altro familiare a carico del dipendente;
- c) cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche del dipendente o di altro familiare a suo carico;
- d) crollo o grave lesione della casa di prima abitazione, di proprietà o comproprietà del dipendente;
- e) acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
- f) riscatto dell'alloggio non di lusso ad uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
- g) oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente, in conseguenza dello sfratto;
- h) oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente;
- i) oneri connessi all'acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
- l) oneri connessi all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
- m) furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare;
- n) estinzione della cessione del quinto dello stipendio del dipendente;
- o) estinzione dei mutui edilizi non agevolati per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia;
- p) oneri connessi al riscatto di laurea del dipendente ai fini previdenziali;
- q) risarcimento di danni causati a terzi dal dipendente;
- r) spese scolastiche;
- s) acquisto mobili, masserizie, autoveicoli di piccola o media cilindrata, di proprietà del dipendente.

2. Altri eventi che abbiano le caratteristiche indicate nel precedente art. 2, saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione per analogia sulla base di quanto indicato al precedente comma.

Art. 4

1. Apposite graduatorie degli aventi diritto alla concessione del prestito saranno approvate con periodicità trimestrale.
2. Dette graduatorie saranno formulate in base al presente provvedimento dalla Commissione di cui al successivo art. 18, prendendo in esame le richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

1. L'entità del prestito concesso dall'Istituto non potrà superare un importo massimo pari a 18 mensilità di stipendio, determinato con riferimento agli emolumenti a carattere fisso e continuativo, nonché l'ammontare netto dell'indennità di anzianità maturata dal dipendente alla data di scadenza trimestrale di presentazione della domanda.
2. Qualora si richieda un prestito per un importo che superi il limite della indennità di anzianità maturata alla data indicata nel comma precedente, il dipendente dovrà presentare, contestualmente alla concessione del prestito, fidejussione bancaria fino alla concorrenza della differenza tra l'importo netto dell'indennità di anzianità e la somma concessa a titolo di prestito. L'impegno a presentare fidejussione bancaria dovrà essere espressa all'atto della presentazione della domanda; successivamente non saranno presi in considerazione impegni espressi in tal senso.
3. L'importo della rata mensile stabilita per la restituzione del prestito non può comunque eccedere l'importo corrispondente al quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.
4. Il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a 120.
5. Il prestito non può essere richiesto per spese inferiori a € 1.000,00.
6. Qualora l'evento per il quale si richiede il prestito si sia verificato in data anteriore alla scadenza trimestrale di presentazione della domanda, sarà preso in considerazione solo nel caso che l'evento sia accaduto in un periodo non anteriore a 12 mesi dalla data di scadenza suddetta.
7. Nel corso della prima riunione di ciascun anno solare, la Commissione, sentito l'Istituto, stabilirà il valore massimo del prestito da concedere.

Art. 6

1. Le richieste di prestito, da inoltrare alla Direzione Affari Generali e Ordinamento - Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N., devono essere redatte su apposito modulo allegato al presente provvedimento, fornito dall'Istituto, e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:
 - a) dati anagrafici del dipendente;
 - b) matricola, unità di appartenenza, profilo e livello del dipendente;
 - c) entità della somma e motivi per cui si richiede il prestito;
 - d) dichiarazione, in carta semplice, dalla quale risulti se ha ottenuto, o ha in corso di ottenimento mutuo edilizio a tasso agevolato di cui all'art. 59, del D.P.R. n. 509/1979 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) numero delle rate con le quali si intende restituire il prestito;
 - f) delega da rilasciare all'Istituto a garanzia del prestito che preveda quanto stabilito dall'art. 16 del presente provvedimento.
 - g) una copia delle ultime dichiarazioni dei redditi del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare (mod. 740, 101 o equivalenti, corredati dei relativi prescritti allegati), e una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal dipendente, dalla quale risulti che la documentazione prodotta è conforme all'originale presentato alle II.DD.; in caso di redditi percepiti all'estero, il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione in carta semplice, con l'indicazione dell'ammontare dei redditi percepiti all'estero;
 - h) certificato di stato di famiglia, in carta semplice, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda.
2. Qualora si intenda richiedere un prestito per un importo che superi l'ammontare netto della indennità di anzianità maturata alla data di scadenza trimestrale per la presentazione della domanda, il dipendente deve rilasciare all'Istituto una dichiarazione in carta semplice, con la quale si impegna a presentare fidejussione bancaria fino alla concorrenza della differenza tra l'importo netto della indennità di anzianità maturata dal dipendente e la somma concessa a titolo di prestito. In tal caso il prestito sarà erogato, previa verifica della fidejussione bancaria.

3. Il dipendente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il prestito, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa definita nel citato modulo.
4. L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del prestito, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento e la spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall'Istituto, nei modi e tempi stabiliti dall'Istituto stesso, si applica quanto previsto dall'art. 17 del presente provvedimento.
5. Nel caso il prestito sia richiesto per i motivi di cui al punto e), del precedente art. 3, il dipendente deve allegare alla domanda di prestito le dichiarazioni previste dall'art. 8 del presente provvedimento.
6. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi il dipendente, il coniuge e gli altri familiari conviventi a carico del dipendente stesso.
7. In conformità alla legge 9.12.1977, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il dipendente, avente il coniuge che lavora e che percepisce dal suo datore di lavoro gli assegni familiari per le persone a carico, beneficerà ugualmente - ai fini dell'attribuzione del punteggio - dei punti per i figli (punti due ciascuno) previsti dal successivo art. 7, anche se tali persone sono a carico dell'altro coniuge.

Art. 7

1. Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:

A) Evento	Punti
a) malattia grave o intervento chirurgico grave del dipendente o di altro familiare a suo carico.....	300
b) decesso del coniuge o di altro familiare a carico del dipendente.....	200
c) cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche del dipendente o di altro familiare a suo carico.....	150
d) crollo o grave lesione della casa di prima abitazione, di proprietà o comproprietà del dipendente.....	120
e) acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia.....	100
f) riscatto dell'alloggio non di lusso ad uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia.....	100
g) oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente in conseguenza dello sfratto.....	90
h) oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente.....	80
i) oneri connessi all'acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia.....	70
l) oneri connessi all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'appartamento ad uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia.....	60
m) furti, rapine o altri eventi simili che abbiano inciso sul bilancio familiare.....	35
n) estinzione della cessione del quinto dello stipendio del dipendente.....	30
o) estinzione dei mutui edilizi non agevolati per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia.....	30
p) oneri connessi al riscatto di laurea del dipendente ai fini previdenziali.....	30
q) risarcimento di danni causati a terzi dal dipendente.....	20
r) spese scolastiche.....	10

s) acquisto mobili, masserizie, autoveicolo di piccola o media cilindrata di proprietà del dipendente 10

B) Elementi di valutazione **Punti**

a) Esclusione dal trattamento integrativo di previdenza..... 15

b) Composizione nucleo familiare:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato a carico del dipendente.....4

- per ogni figlio a carico del dipendente.....2

- per ogni altro familiare a carico del dipendente.....1

C) Punteggio Integrativo **Punti**

• per il 1° trimestre di permanenza in graduatoria..... 1

• per il 2° trimestre di permanenza in2

• per il 3° trimestre di permanenza in3

• per il 4° trimestre di permanenza in4

• per ogni trimestre successivo al quarto.....5

I predetti punteggi integrativi si sommano.

2. Qualora la domanda di prestito fosse cumulativa di più richieste, la Commissione, ai fini del punteggio, considererà la richiesta con il punteggio più rilevante.

Art. 8

1. In caso di concorso tra richiesta di mutuo edilizio e richiesta di prestito, quest'ultima verrà presa in considerazione solo qualora la motivazione risulti diversa da quella per la quale il dipendente intende beneficiare del mutuo edilizio a tasso agevolato I.N.F.N..
2. In ogni caso, qualora il prestito sia richiesto per l'acquisto o costruzione di un immobile di cui al punto e), dell'art. 3 del presente provvedimento, deve trattarsi di:
 - un alloggio per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia, ubicato nel territorio nazionale e comunque entro un raggio di Km. 50 dalla sede di lavoro.
 - abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 2.8.1969 ovvero accatastata nelle categorie A1, A8, A9 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - abitazione la cui superficie utile netta non sia superiore a mq. 130 per nucleo familiare sino a quattro persone compreso il dipendente, salvo deroghe previste da leggi regionali e/o norme urbanistiche comunali. Per nuclei familiari di oltre quattro persone è consentito l'aumento di 16 mq. di superficie utile per ogni persona in più oltre le suddette quattro persone.
3. Non vengono computati i vani di altezza media inferiore a m. 2, i seminterrati, le scale interne e gli armadi a muro fino ad un massimo, rispettivamente, di mq. 2.
4. Le superfici scoperte (terrazze, giardini), se inedificabili in base a norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, non sono computabili agli effetti della superficie massima di cui al presente articolo; in caso contrario concorrono nella determinazione della superficie massima suddetta, sia nel caso di acquisto che nel caso di costruzione della casa di abitazione.
5. Il rispetto delle caratteristiche indicate deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal dipendente sotto la propria personale responsabilità.
6. Inoltre il prestito per l'acquisto o costruzione di alloggio non di lusso, per uso di prima abitazione del dipendente e della propria famiglia, può essere concesso solo se il dipendente e/o i componenti del proprio nucleo familiare:

- non siano proprietari di alcun alloggio sito nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro e comunque entro un raggio di 50 Km. dalle suddette località;
 - non abbiano ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura vendita o riscatto di alcun alloggio, sito nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro.
7. Pertanto il dipendente dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione giurata innanzi ad un notaio o al pubblico ufficiale della circoscrizione competente per territorio o all'ufficiale di stato civile dell'anagrafe del comune di residenza, attestante che il dipendente e ciascun componente il nucleo familiare preso in considerazione si trovi nelle condizioni richieste al comma precedente.

Art. 9

1. I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, l'attribuzione dei punteggi ai richiedenti e la determinazione dell'importo massimo del prestito sono riferiti alle date di scadenza trimestrale di presentazione delle domande.
3. La graduatoria degli aspiranti è effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 7.
4. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal dipendente.
5. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare che si ottiene suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti del nucleo familiare per il numero dei componenti stessi.
6. In caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente il prestito.
7. La concessione e l'erogazione del prestito vengono effettuate con provvedimento del Presidente dell'I.N.F.N..

Art. 10

1. Per la concessione del prestito la Commissione tiene conto dell'ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.
2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno sommate alle disponibilità previste per quello successivo dello stesso anno solare.
3. La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante utilizzazione della disponibilità del trimestre successivo.
4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi, con l'attribuzione del punteggio integrativo indicato nel precedente art.7.

Art. 11

1. Il prestito è ammortizzato in rate mensili, costanti, posticipate e comprensive degli interessi, da trattarsi sulla retribuzione in misura non superiore ad un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge, percepito dal dipendente all'atto di scadenza della domanda prevista al precedente art. 4.
2. Qualora l'importo concesso risulti pari o inferiore a € 1.500,00 sarà operato un piano di ammortamento in massimo 60 rate mensili; per un importo da € 1.500,00 a € 2.500,00 sarà operato un piano di ammortamento in massimo 90 rate mensili; per gli importi maggiori di €2.500,00 sarà operato un piano di ammortamento in massimo 120 rate mensili.
3. Il dipendente ha la possibilità di ridurre il numero di rate per l'estinzione del prestito; in questo caso verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento calcolato sul capitale residuo.

Art. 12

1. L'ammortamento del prestito ha inizio due mesi successivi a quello di erogazione del prestito stesso e dalla stessa data decorrono gli interessi. Detto ammortamento è sospeso in caso di sospensione dello stipendio.

Art. 13

1. Il dipendente ha facoltà di rimborsare anticipatamente il residuo del prestito in qualunque momento.
2. In caso di cessazione dal servizio per qualunque causa, l'ammortamento del prestito contratto è interrotto e il capitale residuo deve essere estinto in una unica soluzione. A tal fine l'Istituto utilizza, fino a concorrenza, le competenze spettanti al dipendente a titolo di indennità di anzianità, nonché ogni altro emolumento conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Se quanto previsto al comma precedente non copre l'intero capitale residuo, l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le somme di cui al punto b), del successivo art. 16.
4. Il dipendente deve dichiarare espressamente, sull'atto di delega di cui all'art. 16, di accettare quanto previsto dai precedenti commi, autorizzando l'Istituto ad effettuare apposite trattenute sulle competenze spettantigli a titolo di indennità di anzianità, nonché ogni altro emolumento conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 14

1. In caso di anticipata estinzione ai sensi del primo comma, dell'art. 13, la richiesta di un nuovo prestito potrà essere presa in considerazione soltanto dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla estinzione del prestito precedente.

2. E' peraltro ammessa la concessione di un nuovo prestito, qualora:
 - 1) per quello ancora in essere il residuo debito sia pari o inferiore all'importo comprensivo di interessi che la Commissione stabilisce all'inizio di ciascun anno, avuto riguardo alla disponibilità finanziaria;

 - 2) a condizione che l'importo complessivo della rata di prestito non superi comunque il quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.

3. Per gli eventi di cui ai punti a), b), c) del precedente art. 3, si prescinde dal limite stabilito ai precedenti commi, a condizione che l'importo complessivo della rata di prestito non superi comunque il quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.

Art. 15

1. Qualora in corso d'anno intervengano variazioni significative, e comunque di almeno tre punti percentuali in aumento o in diminuzione del tasso di Interesse praticato per i prestiti in corso, la Direzione Affari Generali e Ordinamento provvederà alla elaborazione di un nuovo piano di ammortamento calcolato al nuovo tasso di interesse e sul capitale residuo.

Art. 16

1. Il prestito è garantito dall'atto di delega che il dipendente dovrà sottoscrivere, autorizzando l'I.N.F.N.:

- a) a trattenere le rate di ammortamento sulle competenze spettanti nella misura risultante dall'applicazione del precedente art. 11;
- b) ad utilizzare, in caso di cessazione dal servizio per qualunque causa, le somme di cui all'art. 5, e art. 13 per l'estinzione del prestito contratto.

Art. 17

1. Qualora si accerti che il prestito è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente, si procederà all'immediata revoca del prestito da parte dell'Istituto. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, le somme percepite al netto delle rate rimborsate, previo conguaglio degli interessi legali.

Art. 18

1. All'esame delle richieste di cui all'art. 6, nonché alla formulazione delle relative graduatorie di cui all'art. 7, provvede una apposita Commissione, nominata dal Presidente dell'I.N.F.N., composta da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente, e da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dal personale attraverso apposita consultazione elettorale, le cui norme sono stabilite da apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, previo accordo con le OO.SS.
2. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto.
Anche per il Segretario effettivo è nominato un supplente.
3. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto, nell'ultimo foglio, da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; a parità di voto prevale quello del Presidente. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 19

1. Il presente provvedimento entra in vigore con decorrenza dalla data prevista nella delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N..